

SCHEMA DI CONVENZIONE CON I SOGGETTI ADERENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ASSUNTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.

TRA

LA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, QUALE STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA VIA..... – CODICE FISCALE....., NELLA PERSONA DEL.....

E

IL COMUNE DI...../ ENTE..... , CON SEDE IN..... – CODICE FISCALE.....NELLA PERSONA DEL.....

PREMESSO CHE

- il Codice dei contratti pubblici è stato interessato da un incisivo processo di riforma che ha condotto all'approvazione del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
- il nuovo Codice dei contratti pubblici, dopo la previsione di un primo periodo di regime transitorio durante il quale il rinnovato impianto normativo è entrato in vigore solo parzialmente, è divenuto pienamente efficace in ogni sua parte a decorrere dal primo gennaio 2024;
- il nuovo Codice ha individuato nel primo luglio 2023 la data di attivazione del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti in base al quale le stazioni appaltanti non qualificate non potranno ottenere dall'ANAC il codice identificativo di gara;
- la qualificazione delle stazioni appaltanti è uno strumento giuridico che consente di attestare le capacità delle stesse a gestire direttamente le attività che costituiscono il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di lavori seguendo criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- la qualificazione attiene a due ambiti: 1) progettazione tecnico – amministrativa e affidamento delle procedure; 2) esecuzione dei contratti;
- il nuovo Codice dedica alla qualificazione delle stazioni appaltanti due articoli, il 62 e il 63;
- la disciplina del sistema di qualificazione è ulteriormente dettagliata nell'allegato II.4 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) al Codice;

RILEVATO CHE

- l'art. 62, primo comma, del nuovo Codice dispone che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle

soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- il comunicato del Presidente Anac del 17 maggio 2023 dispone che *"...in base al combinato disposto dell'art. 62, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti mentre non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori"*;
- la qualificazione è necessaria, dunque, per le procedure di gara con importo superiore a:
 - 500.000 euro per i lavori;
 - 140.000 euro per servizi e forniture;
- alla luce di quanto esposto, per effettuare le procedure di gara di importo superiore alle soglie sopra indicate, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 del nuovo Codice e dell'allegato II.4;
- ai sensi dell'art. 63, primo comma, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;
- l'art. 9 dell'all. II.4 dispone che la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1, ossia qualificazioni senza limiti di importo. Dispone, inoltre, che la qualificazione con riserva ha efficacia fino al 30 giugno 2024;
- l'art. 62, comma 6 del nuovo Codice dispone, tra le altre cose, che le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'art. 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. z) dell'allegato I.1 del nuovo Codice a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

RILEVATO, ALTRESI', CHE

- ai sensi dell'allegato I.1 (Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) al nuovo Codice dei contratti pubblici, all'art. 1 (Definizione dei soggetti) per "stazione appaltante" si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice, mentre per "centrale di committenza" si intende una stazione appaltante o un ente concedente

che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;

- il medesimo allegato, all'art. 3 (Definizioni delle procedure e degli strumenti) stabilisce che per "attività di committenza ausiliaria" si intendono le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza deve riguardare almeno uno dei seguenti ambiti: la progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure oppure l'esecuzione dei contratti;
- la Città Metropolitana di Reggio Calabria è stazione appaltante qualificata fino al 30/06/2025 nei livelli L1 e SF1 e per gli affidamenti attraverso il partenariato pubblico privato;

TENUTO CONTO CHE

- la presente convenzione opera relativamente all'attività svolta dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, e per essa, dall'articolazione interna cui è assegnata la competenza in materia di appalti all'interno della macrostruttura dell'Ente, ed è finalizzata all'espletamento delle procedure di affidamento delle gare d'appalto per delega del soggetto committente nonché all'espletamento a favore di quest'ultimo dell'attività di committenza ausiliaria anche con riguardo all'ambito della progettazione tecnico-amministrativa e alle attività previste all'art. 62, comma 5, del Codice;
- che la sottoscrizione di tale convenzione produce il beneficio di avvalersi di una struttura già qualificata, dotata di esperienza e che espleta a regime i servizi di committenza ausiliaria;

VISTI

- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 recante il seguente oggetto "Istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e adozione dello schema di Convenzione disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Reggio Calabria R.G. n. 7/2021 recante il seguente oggetto: "Annullamento parziale della Deliberazione consiliare della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 40/2020 e dello schema di Convenzione CUC disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria adottato con la medesima Deliberazione R.G.

n. 40/2020 del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostituzione della previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. c) dello schema di Convenzione CUC.”;

- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), i suoi allegati e la relazione al Codice redatta dal Consiglio di Stato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Ambito di operatività e oggetto della Convenzione)

1. La Città metropolitana di Reggio Calabria opera con funzioni di:
 - stazione appaltante per la Città metropolitana e per tutti gli Enti che aderiscono alla presente Convenzione relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 1, del Codice e dell'art. 1, comma 88 della Legge n. 56/2014;
 - committenza ausiliaria agli Enti aderenti ai sensi dell'art. 62, comma 5, lett.c);
 2. Possono aderire alla Convenzione tutti i soggetti identificati come << stazione appaltante>> o <<ente concedente>> ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I.1 del Codice.
 3. La Convenzione regola i rapporti tra la Città metropolitana e, per essa, l'articolazione interna competente in materia di appalti, e i soggetti sottoscrittori in merito alle funzioni descritte al precedente comma.
3. La SA qualificata deve assicurare, nello svolgimento delle attività ad essa attribuite, il perseguimento del principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, nonché la trasparenza di tutte le fasi delegate dal soggetto aderente.
4. Formano oggetto della presente convenzione l'espletamento delle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di servizi e forniture e l'affidamento di lavori di importo superiore a € 500.000,00. L'assunzione di delega per procedure di gara di importi inferiori a tali soglie è valutata dalla Stazione appaltante in relazione ai carichi di lavoro assunti dalla stessa all'atto della richiesta dell'Ente.
5. La convenzione riguarda - in forza del carattere speciale e derogatorio, assicurata per mezzo dell'art. 225, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, delle disposizioni di cui al Decreto-legge n. 77/2021 e ss.mm.ii. e, quindi, della perdurante efficacia (come chiarito dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12/07/2023), anche successivamente al primo luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relativamente ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse – anche gli affidamenti per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e per lavori, di importi pari o superiori a 150.000 euro per i quali i Comuni non capoluogo di provincia, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, procedono, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del decreto – legge n. 77/2021.

6. Sono escluse dalla gestione della SA qualificata le acquisizioni di lavori in amministrazione diretta o gli affidamenti di lavori in caso di somma urgenza e di protezione civile, nonché le acquisizioni a mezzo "ordine diretto d'acquisto" o "richiesta di offerta" per lavori, beni e servizi tramite CONSIP, MEPA e/o altro Organismo previsto per legge.

7. La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.

8. L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende, inoltre:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intese come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli soggetti associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri. A tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21/11/2013;

c) alle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 62, comma 17, del Codice dei contratti pubblici e da altre disposizioni di legge;

e) agli affidamenti diretti.

Art. 2 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto aderente e ha validità a tempo indeterminato, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso di entrambe le parti.

2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui il recesso vuole essere fatto valere, previa regolarizzazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti. In caso di recesso, la SA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui bando risulti già pubblicato o l'invito già trasmesso alla data di ricezione della comunicazione di recesso, mentre restituirà all'Ente aderente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

Art. 3 (Organizzazione e dotazione strumentale della Stazione appaltante qualificata)

1. La SA qualificata è unità organizzativa incardinata organicamente e funzionalmente nella dotazione organica della Città metropolitana di Reggio Calabria; essa opera presso gli Uffici della Città metropolitana e si avvale delle attrezzature e dei sistemi informatici messi a disposizione da quest'ultima.
2. Nella gestione delle procedure di affidamento la SA opera attraverso strumenti di e-procurement, scegliendo a proprio insindacabile giudizio il tipo di piattaforma da utilizzare.

Art. 4. (Delega di gara in forma singola o congiunta)

1. La delega alla SA qualificata può essere singola o provenire da due o più Enti aderenti che in maniera congiunta affidano alla stessa lo svolgimento della procedura di gara da gestire con un'unica procedura, anche per lotti territoriali; in tal

caso gli Enti deleganti sono soggetti alle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, e sono chiamati a condividere integralmente le scelte procedurali di propria competenza, garantendo nei loro rapporti interni un'opportuna collaborazione e coordinamento.

2. In caso di delega della fase di affidamento congiunta gli Enti individuano il capofila con indicazione del Responsabile Unico di progetto che assumerà il ruolo di unico referente per l'intera procedura.
3. La SA può rifiutare il mandato in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti.

Art. 5 (Programmazione delle attività della SA)

1. È di competenza del soggetto aderente l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali previsti dal Codice dei Contratti pubblici.
2. Ogni soggetto aderente trasmette alla SA entro il 31 dicembre di ogni anno il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni, servizi e lavori che intende affidare tramite convenzione alla SA qualificata nel corso dell'anno successivo. Entro il 30 gennaio di ogni anno la SA, analizzata la documentazione, elabora la programmazione annuale indicativa, fermo restando che la calendarizzazione delle procedure avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo.
3. Qualora necessario, l'Ente aderente può sempre delegare alla SA procedure di gara al di fuori della programmazione trasmessa; in tal caso, la SA procede con l'istruttoria della pratica e la relativa calendarizzazione nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, dando priorità alle gare già inserite in programmazione e istruite.

Art. 6 (Istruttoria e avvio della singola procedura delegata)

1. Prima della trasmissione della richiesta di avvio della procedura di gara, l'Ente aderente richiede alla SA un incontro preliminare, con le modalità ritenute più utili, per la presentazione delle proprie esigenze e la condivisione con questa delle principali scelte decisionali di gestione della procedura di gara, nonché per la definizione della tempistica di massima per l'espletamento della procedura. La SA, tramite il Responsabile della fase di affidamento individuato, inoltra allo stesso tutta la documentazione necessaria per la presa in carico della delega. In caso di significative difformità della documentazione presentata rispetto alla normativa vigente, segnalate dal Responsabile di fase e non sanate dall'Ente entro il termine assegnato, è facoltà della SA non accettare la delega e archiviare la richiesta.
2. Dalla ricezione della documentazione completa e regolare decorre il termine di trenta giorni per la pubblicazione del bando di gara o per l'invio delle lettere di invito da parte della SA. In caso di ragioni di urgenza debitamente motivate e concordate con la SA, tale termine è ridotto della metà.
3. Qualora nel corso della procedura di affidamento si verificano eventi imprevisti idonei a incidere sulle tempistiche concordate, la SA ne dà adeguata informazione all'Ente aderente.

Art. 7 (Attività di competenza e impegni dei soggetti aderenti)

1. Sono di competenza dei soggetti aderenti le seguenti attività:
 - a) la nomina del responsabile Unico del Progetto per le fasi non delegate ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici;

- b) l'acquisizione del Codice Unico di Progetto, l'indicazione del Codice Unico di intervento e l'invio delle schede di programmazione da inserire nella piattaforma telematica;
- c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali;
- d) l'approvazione, la verifica e la validazione (in caso di lavori) del progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara;
- e) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
- f) l'adozione della decisione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara: elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, elaborato delle norme di gara contenente il criterio di selezione del contraente, i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, i criteri di valutazione delle offerte, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e lo schema di contratto, la metodologia e i criteri di valutazione dell'anomalia delle offerte;
- g) la formalizzazione degli impegni di spesa da corrispondere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per i costi di gestione nelle misure definite all' art. 11 del presente schema e a valere sui quadri economici dei singoli interventi alla voce << Somme a disposizione>>, compreso l'impegno di spesa e la liquidazione del contributo ANAC per l'assegnazione del CIG;
- h) la liquidazione alla Stazione appaltante qualificata della quota parte del fondo incentivi ai sensi dell'art. 45 c. 2 e c. 8 D.lgs 36/2023 per l'espletamento delle fasi affidate alla SA, nella misura indicata all'art. 11, previo adeguamento del Regolamento/atto organizzativo dell'Ente delegante alla misura dell'incentivo da destinare al personale della Stazione appaltante qualificata;
- i) l'individuazione di uno o più componenti esperti della Commissione giudicatrice, in possesso dei requisiti di legge e del Regolamento, ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della Stazione appaltante;
- j) lo svolgimento delle fasi non delegate alla SA qualificata tramite il sistema di interoperabilità;
- k) con riferimento alla fase successiva alla conclusione della gara la designazione dei componenti del Collegio consultivo tecnico, nel caso in cui i medesimi siano scelti dalle parti di comune accordo oppure la nomina dei componenti, con riferimento ai membri la cui scelta compete alla stazione appaltante;
- l) la stipula del contratto, le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. e) del Codice e gli adempimenti previsti dall'ANAC concernenti i contratti pubblici, le comunicazioni all'Osservatorio regionale e nazionale sui Contratti Pubblici e le altre comunicazioni successive alla fase di inizio dei lavori, le pubblicazioni, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012 e la gestione della fase di esecuzione contrattuale, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica.

I soggetti aderenti alla presente Convenzione assumono l'impegno di consultare la SA della Città metropolitana di Reggio Calabria in merito alla possibilità da parte della stessa di espletare la procedura di gara, prima dell'eventuale delega ad altra Stazione appaltante.

Art.8 (Adempimenti a carico della SA qualificata)

Con riferimento all'oggetto della Convenzione, alla SA qualificata compete, nei confronti dei soggetti aderenti:

- a) individuare all'interno degli atti organizzativi il responsabile unico di progetto per la fase di affidamento coincidente con l'ufficio dirigenziale, il quale, attraverso l'istruttoria svolta dai responsabili del procedimento per la specifica procedura, provvede a verificare l'eshaustività, la coerenza e la correttezza giuridica amministrativa dei documenti di gara inviati dai soggetti committenti con particolare riferimento ai capitolati speciali d'appalto, all'elaborato norme di gara e allo schema del contratto, ponendosi in contraddittorio con gli stessi ai fini delle eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) la verifica dei criteri di selezione e di scelta del contraente con riferimento alla loro correttezza giuridica e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, della metodologia di attribuzione dei punteggi nonché della formula di attribuzione del punteggio economico;
- c) le pubblicazioni di legge;
- d) la redazione del bando di gara e del disciplinare di gara o della lettera-invito;
- e) l'acquisizione del CIG;
- f) la nomina del Seggio di gara (in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso) e della Commissione Giudicatrice (nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- g) il compimento di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle gare di appalto, ivi compresa la fissazione delle date della gara, la verifica dei requisiti generali e speciali, l'ammissione e l'esclusione degli operatori economici partecipanti, fino all'aggiudicazione;
- h) nel caso sia necessario procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la richiesta e la valutazione, d'intesa con il RUP dell'Ente appaltante, delle giustificazioni rivolte agli operatori economici ai fini della congruità dell'offerta, al cui esito positivo è subordinata l'adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- i) il compimento di tutte le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 90 del Codice dei contratti pubblici fino alla fase di affidamento;
- j) le segnalazioni ad ANAC in relazione alle proprie competenze;
- k) la trasmissione al RUP del fascicolo telematico relativo alla procedura di gara, completo della documentazione amministrativa e dell'offerta formulata dall'operatore economico aggiudicatario, dei verbali di gara e delle verifiche di legge eseguite ai fini dell'aggiudicazione;
- l) la gestione della fase di accesso agli atti;
- m) la conclusione della fase di affidamento e indicazione al RUP delle fasi successive da gestire attraverso il sistema di interoperabilità;
- n) la costituzione in giudizio, attraverso la propria Avvocatura e previa comunicazione al soggetto aderente interessato, nel contenzioso sorto a seguito dell'espletamento della procedura di gara e fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o

compensazione, sono poste a carico del Soggetto committente nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, **semprech  la soccombenza sia esclusivamente imputabile all'Ente che ha delegato la procedura di gara.** In caso di esito vittorioso del giudizio con compensazione delle spese di lite, qualora la Citt  Metropolitana di Reggio Calabria si sia costituita con la propria Avvocatura a difesa dell'Ente che ha delegato la procedura di gara, il medesimo Ente corrisponde alla Citt  Metropolitana, nella misura del cinquanta per cento, gli importi previsti per la difesa legale e relativi agli onorari professionali comprensivi degli oneri accessori, in conformit  alle tabelle in uso presso l'Avvocatura della Citt  Metropolitana di Reggio Calabria.

- o) la predisposizione di note illustrative tese ad orientare il soggetto committente nella redazione degli atti di gara, anche con riferimento alle modifiche intervenute a seguito della riforma del codice dei contratti pubblici, allo scopo di favorire una pi  celere ed esaustiva predisposizione degli atti di gara e la riduzione del potenziale contenzioso che potrebbe instaurarsi con gli operatori economici;
- p) nell'ipotesi di richiesta di aggregazione della domanda da parte di pi  soggetti aderenti, laddove la SA agisce quale Centrale unica di committenza, previa qualificazione secondo quanto disposto dal Codice, essa favorisce l'omogeneizzazione delle metodologie dei procedimenti e delle scadenze dei contratti di lavori, forniture e servizi e coordinare i procedimenti di determinazione dei fabbisogni.

Art.9 (Attivit  integranti la committenza ausiliaria)

- 1. Ai sensi dell'art. 1 della presente Convenzione, l'Ente aderente pu  ottenere forme di supporto ed essere coadiuvato dalla SA qualificata nelle attivit  che questa svolge ai sensi dell'articolo precedente, attinenti alla fase prodromica all'indizione della procedura, allo svolgimento della procedura stessa, ovvero alla fase successiva alla gara e all'aggiudicazione.
- 2. Al tal fine i soggetti aderenti possono chiedere alla SA, prima dell'approvazione della decisione a contrarre, una collaborazione in merito alla preparazione delle procedure di appalto con particolare riferimento:
 - a) all'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente ritenuta pi  idonea;
 - b) alla redazione del capitolato speciale d'appalto, dello schema di contratto e degli altri atti integranti la documentazione di gara, con riferimento agli aspetti alla conformit  giuridico - amministrativa;
 - c) all'individuazione dei criteri di aggiudicazione ed alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e dei sub-criteri con determinazione del loro peso ponderale nel caso venga scelto il criterio dell'offerta economicamente pi  vantaggiosa;
 - d) allo svolgimento di attivit  di supporto dalla programmazione alla gestione degli acquisti;
 - e) allo sviluppo, utilizzo e diffusione di piattaforme e strumenti informatici di supporto alla complessiva programmazione e gestione delle procedure di gara svolte in autonomia.

Art. 10 (Nomina e competenze del Responsabile di progetto della Stazione appaltante)

1. Il Responsabile della SA qualificata, Responsabile Unico di progetto, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Legge n. 241/90, provvede ad individuare il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento della gara al quale compete l'espletamento delle attività inerenti la procedura di gara allo stesso assegnata e un'unità di personale espressamente nominata quale figura di supporto al responsabile per gli adempimenti relativi al caricamento della procedura in piattaforma e richiesta CIG.

2. Al Responsabile di procedimento compete:

- a) la verifica e il controllo di tutti gli atti di gara trasmessi dal soggetto aderente, garantendo il regolare andamento della gara e l'applicazione di tutta la disciplina attinente il procedimento di evidenza pubblica;
- b) la predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara, del modello di domanda di partecipazione e dei suoi allegati;
- c) l'acquisizione del CIG attraverso la piattaforma approvvigionamento digitale (PAD) e invio alla piattaforma "Pubblicità Valore Legale di ANAC (PVL), l'attivazione del fascicolo virtuale operatore economico (FVOE 2.0), la creazione e l'invio delle schede ANAC;
- d) la formulazione, avvalendosi del portale telematico delle gare d'appalto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di chiarimenti in merito alla procedura di gara, sia che i medesimi siano elaborati di proprio impulso qualora ritenuti necessari a fini esplicativi sia che siano formulati in riscontro ad istanze sollevate dagli aspiranti partecipanti alla procedura di gara, specificando che per quanto riguarda il riscontro dei quesiti tecnici i chiarimenti sono elaborati previa consultazione e collaborazione con il RUP del soggetto committente preposto alla gara di cui è oggetto;
- e) la formazione, per la successiva nomina da parte del dirigente, della commissione giudicatrice in conformità alle designazioni formulate dal soggetto committente;
- f) il controllo e la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario;
- g) la predisposizione del provvedimento di aggiudicazione, la cui adozione compete al dirigente SUA;
- h) la trasmissione del fascicolo di gara completo al R.U.P. del soggetto aderente per la stipula del contratto.

Art. 11 (Costi e incentivi a carico dell'Ente aderente)

1. Il soggetto aderente si impegna a corrispondere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria:

a) il costo per la gestione della gara delegata, nelle seguenti misure:

- 0,50% dell'importo complessivo dell'appalto per lavori fino a € 500.000,00 (non PNRR) e per appalti inferiori alla soglia per gli affidamenti diretti nel caso di servizi e forniture;
- 0,25% per procedure di gara finanziate con il PNRR/PNC e per quelle il cui importo complessivo sia superiore a € 500.000,00 per i lavori e superiore alla soglia per gli affidamenti diretti nel caso di servizi e forniture;
- 0,15% dell'importo complessivo nel caso di procedura di gara infruttuosa o per l'affidamento alla SA qualificata della sola committenza ausiliaria;
- 0,10% dell'importo complessivo nel caso di procedura di gara annullata o deserta.

L'importo massimo da versare a titolo di costi per la gestione della gara delegata non può superare € 15.000,00.

b) l'importo del CIG relativo alla procedura che deve essere versato ad ANAC dopo la richiesta del CIG da parte della Stazione appaltante, mediante il sistema di pagamento Pagopa;

c) quota parte dell'incentivo previsto all'art. 45, comma 2, del Codice, nella misura del 25% di cui al comma 8, da versare da parte dell'Ente aderente dopo l'aggiudicazione e la trasmissione del fascicolo completo all'Ente. La Stazione appaltante qualificata procederà alla liquidazione a titolo di incentivo al personale interessato secondo quanto stabilito nell'atto organizzativo e tenendo conto nella ripartizione delle percentuali e delle finalità di cui al comma 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.

La voce di costo di cui alla lett. a) è trasferita alla Città metropolitana di Reggio Calabria dopo la consegna dell'aggiudicazione corredata dal fascicolo all'Ente richiedente e, previo accertamento, è introitata al bilancio dell'Ente a cura del Dirigente della Stazione appaltante qualificata, cui sono assegnate le somme introitate ai sensi delle lettere a) e c), per le finalità ivi stabilite, previo impegno di spesa sui capitoli di bilancio.

Ogni irregolarità nei versamenti verrà tempestivamente segnalata dalla SA al soggetto sottoscrittore della convenzione e il mancato versamento delle somme di cui al precedente comma 1 lett. a, b) e c) costituisce motivo fondante il rifiuto di accettare successive deleghe di gara da parte dell'Ente insolvente e giustificato motivo del diritto di recesso unilaterale dalla presente convenzione.

Art. 12 (Diritto di accesso e trattamento dei dati)

1. Il diritto di accesso agli atti dei procedimenti curati dalla SA è consentito in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, ivi compresa la disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) pienamente efficace a decorrere dal primo gennaio 2024 e coerentemente con le disposizioni del Regolamento interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

2. Le informazioni relative alle attività espletate dalla SA relative alle procedure di affidamento delle gare saranno pubblicate sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sul Portale Gare Telematiche della stessa.

3. I dati dei quali la SA verrà in possesso nel corso dello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali e formeranno oggetto di trattamento in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

4. Il Titolare del trattamento dati è la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679.

Art. 13 (Contenzioso relativo alla Convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione in via bonaria. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, sarà incardinato il giudizio di fronte alla competente giurisdizione.

Art. 14 (Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), ai suoi allegati e alla relazione al Codice redatta dal Consiglio di Stato, agli articoli del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. I contenuti della Convenzione che richiamano la disciplina vigente in materia di contratti pubblici si intendono automaticamente aggiornati alle eventuali modifiche normative sopravvenute, ivi compresi i regolamenti che, qualora adottati, sostituiranno in tutto o in parte gli Allegati di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

3. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato b), art. 16 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente schema di Convenzione entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria della Deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Reggio Calabria di approvazione della stessa.
2. La Convenzione sarà efficace e vincolante fra le parti con la sottoscrizione da parte dell'Ente aderente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria o suo delegato

Il Sindaco/Rappresentante legale del Comune/Ente o suo delegato